

(N. 2375)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 maggio 1952
(V. Stampato N. 520-102) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305, concernente ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze, degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1305.

Ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichità e belle arti.

Art. 1.

I ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 6 luglio 1937, n. 1396, sono sostituiti da quelli della tabella A, allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Nei posti di ruolo dei soprintendenti è compreso il posto per il funzionario al quale è affidata la direzione dell'Istituto centrale del restauro, a mente dell'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1240.

Art. 2.

Nei posti di nuova istituzione indicati nella tabella A, allegata al presente decreto, sono assorbiti quelli in soprannumero previsti dall'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per i gradi di primo archivista e di primo assistente.

Art. 3.

Al personale incaricato delle funzioni di economo la retribuzione annua spettante in virtù dell'articolo 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è elevata a partire dal 1° aprile 1948, a lire 7.000 annue.

Art. 4.

La tabella organica per l'Ispettorato centrale per le antichità e belle arti, annessa al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1096, modificato con il regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190, è sostituita dalla tabella B, annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Le nomine ai posti di ispettore centrale di 2^a classe per le antichità e belle arti sono conferite in seguito a concorso per titoli, riservato ai funzionari del ruolo direttivo delle Soprintendenze, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte medioevale e moderne, ovvero ai direttori o professori di accademia, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica.

I concorrenti devono rivestire il grado 7° o, da almeno cinque anni, il grado 8°.

Uno dei posti di ispettore centrale di 1^a classe rimane attribuito, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190, alla categoria degli ispettori per l'istruzione musicale ed esso verrà conferito in seguito a concorso per titoli riservato ai direttori o insegnanti di composizione nei conservatori di musica.

Nei bandi di concorso sarà specificato a quali categorie l'Amministrazione intende riservare il posto o i posti da ricoprire.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, trasferimenti di funzionari dal ruolo scientifico direttivo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità a quello dell'Ispettorato centrale per le antichità e belle arti e viceversa.

Art. 7.

È istituita una nuova tabella di operai permanenti, secondo i limiti numerici fissati nell'allegata tabella C, nella quale vanno inquadrati per primi gli attuali operai permanenti previsti dalla tabella n. 2, lettera B, n. 4, annessa al regolamento generale approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e, successivamente, i salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Detto inquadramento sarà disposto con l'osservanza delle norme che verranno emanate ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Art. 8.

I periodi di anzianità di grado, normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo *A*, al 10° dei ruoli di gruppo *B*, all'11° dei ruoli tecnico esecutivi di gruppo *C* e al 12° del ruolo d'ordine di gruppo *C*, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 9.

Nei limiti di due terzi dei posti disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al 10°, il Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto bandirà concorsi speciali da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichità e belle arti, che abbia un'anzianità di servizio di almeno due anni e che sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. Costoro potranno conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nel ruolo degli ispettori centrali per le antichità e belle arti gli ispettori centrali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, già appartenenti al ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, col grado e l'anzianità posseduti.

Art. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichità e belle arti, col grado e l'anzianità posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.

Art. 12.

Nella prima applicazione del precedente articolo 5, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di ridurre a tre anni l'anzianità prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichità e belle arti.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A.

PERSONALE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE
E SCAVI DI ANTICHITÀ

PERSONALE SCIENTIFICO DIRETTIVO (Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	- Soprintendenti di 1ª classe	10
6°	- Soprintendenti di 2ª classe	27 + 1 (a)
7°	- Direttori di 1ª classe	21
8°	- Direttori di 2ª classe	38
9°	- Ispettori	50
10°	- Ispettori aggiunti	
9°	- Architetti	30
10°	- Architetti aggiunti	

PERSONALE TECNICO ESECUTIVO - DISEGNATORI (Gruppo B).

8°	- Disegnatori capi	2
9°	- Primi disegnatori	6
10°	- Disegnatori	52
11°	- Disegnatori aggiunti	

ASSISTENTI (Gruppo C).

9°	- Assistenti principali	8
10°	- Primi assistenti	20
11°	- Assistenti	38

RESTAURATORI (Gruppo C).

9°	- Restauratori principali	6 (1)
10°	- Primi restauratori	9 (1)
11°	- Restauratori	20 (1)

PERSONALE DI SEGRETERIA (Gruppo B).

8°	- Segretari capi	3
9°	- Primi segretari	27
10°	- Segretari	40
11°	- Vice segretari	

(a) Posto riservato al direttore dell'Istituto centrale del restauro.

(1) Oltre due posti di grado 9°, otto posti di grado 10° e dieci di grado 11° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

PERSONALE D'ORDINE (Gruppo C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	— Archivisti capi	5 (2)
10°	— Primi archivisti	15 (2)
11°	— Archivisti	26 (2)
12°	— Applicati	45 (2)
13°	— Alunni d'ordine	9 (2)

PERSONALE SUBALTERNO.

Primi custodi	100
Custodi e guardie notturne	350 (3)

(2) Oltre due posti di grado 9°, sette di grado 10°, dodici di grado 11°, ventitrè di grado 12° e sei di grado 13° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(3) I posti che si renderanno vacanti nel ruolo dei custodi e guardie notturne saranno gradualmente soppressi, a partire dal 1° gennaio 1951, in ragione di uno su due e fino a quando i posti assegnati al ruolo non saranno stati ridotti da trecentocinquanta a duecento.

TABELLA B.

ISPETTORATO CENTRALE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI
(Gruppo A).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	— Ispettori centrali di 1 ^a classe	2
6°	— Ispettori centrali di 2 ^a classe	4

TABELLA C.

OPERAI PERMANENTI

Denominazione	Numero dei posti
Capi operai	20
1 ^a categoria (specializzati)	50
2 ^a categoria (qualificati)	60
3 ^a categoria (comuni).	70